

1. Premessa

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha il compito, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di verificare che l'attività di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Nel secondo anno della legislatura, il COPASIR ha esercitato le proprie competenze in piena continuità con quanto già svolto nel precedente anno.

La relazione, che il Comitato deve presentare al Parlamento per riferire annualmente sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza, ha in concreto l'obiettivo di informare le due Camere e l'opinione pubblica delle modalità attraverso cui questo organismo parlamentare svolge i suoi compiti. La particolarità delle funzioni attribuite al Comitato e la riservatezza con cui esse devono essere espletate determinano la conseguenza che la relazione, di natura pubblica, non possa riferire in modo completo sui contenuti acquisiti dal Comitato nel corso dei propri lavori. Tuttavia, ciò non si riflette negativamente sul significato di questo documento, che ha il valore di testimoniare della serietà del lavoro svolto, sia sotto il profilo della sua sistematicità, sia in relazione alla elevata qualificazione istituzionale dei temi affrontati. È infatti attraverso questa relazione che il Parlamento ha la formale garanzia che il Comitato ha effettivamente esercitato le delicate funzioni cui è preposto.

In questo secondo anno, il Comitato ha proseguito nell'attività consultiva concernente l'attuazione regolamentare della legge n. 124 e ha, nel contempo, rafforzato il proprio ruolo di controllo sul Sistema di informazione per la sicurezza.

Nella relazione sono illustrate analiticamente le attività svolte. È importante evidenziare, già in premessa, come il progressivo completamento della riforma, attraverso gli atti di normazione secondaria, abbia reso sempre più rilevante la necessità di procedere alla verifica della concreta applicazione della nuova disciplina.

La legge n. 124 ha introdotto innovazioni particolarmente significative sia in relazione all'organizzazione del Sistema sia nei rapporti di questo con la realtà esterna.

Sul primo aspetto occorre ricordare che al Comitato interministeriale (CISR) è attribuita la funzione di definire il fabbisogno informativo funzionale alla sicurezza nazionale, mentre al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) spetta il compito di coordinare e controllare i Servizi, pur senza mettere in discussione la struttura binaria delle Agenzie. In tal senso si deve sottolineare la diversa e più netta delimitazione delle competenze di AISE e AISI e i poteri attribuiti al DIS sia attraverso l'istituzione dell'Ufficio ispettivo sia nelle funzioni di carattere comune concernenti, in particolare, la formazione, il personale e le risorse. Rilevante è anche la nuova disciplina concernente gli archivi e la gestione dei nulla-osta di segretezza.

Riguardo, invece, ai rapporti con l'esterno, si deve sottolineare il valore delle nuove norme che regolano il segreto di Stato, soprattutto in relazione all'accesso ai documenti trascorso un determinato periodo di tempo, le regole che disciplinano la declassifica dei documenti riservati e, in generale, la possibilità di avere conoscenza degli atti conservati negli archivi dei Servizi.

Con l'approvazione dei regolamenti si è avviata la fase di vera e propria realizzazione di tali innovazioni su cui è a questo punto indispensabile svolgere un approfondimento finalizzato a verificare l'impatto delle riforme sulla reale funzionalità complessiva del sistema. Il Comitato è impegnato in questa attività che, naturalmente, dovrà proseguire per il futuro, anche attraverso la formulazione di eventuali proposte di correzioni o modifiche.

Grazie soprattutto all'iniziativa del presidente Rutelli, il Comitato — pur nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce al Governo, ed in particolare al CISR, nella definizione della sicurezza nazionale e cioè degli obiettivi che gli apparati informativi devono perseguire — ha sviluppato in questa prima parte della legislatura una significativa attività finalizzata a sollecitare l'adeguamento alla nuova realtà internazionale degli ambiti di materia di interesse dell'*intelligence*.

Nello scorso anno furono avviate iniziative in materia di fondi sovrani, di approvvigionamento energetico e fu approvata una Relazione al Parlamento sulla tratta degli esseri umani.

Quest'anno è stata condotta una importante riflessione sulle possibili implicazioni per la sicurezza derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico su cui, nella seduta dello scorso 7 luglio, è stata approvata una relazione alle Camere. Si tratta di una attività di stimolo di grande rilievo, che il Comitato ha quindi intenzione di proseguire con determinazione, aprendo una discussione al proprio interno anche sul contenuto del fabbisogno informativo che, per legge, ogni anno il CISR deve definire e comunicare allo stesso Comitato.

Del resto, ciò rientra pienamente nella funzione di controllo che deve essere esercitata dall'organismo parlamentare, anche in considerazione delle conseguenze di carattere organizzativo che tali scelte non possono non determinare.

In varie occasioni, d'altra parte, è stata sottolineata l'esigenza di adeguare la struttura dei Servizi a finalità e a modalità operative adeguate agli attuali scenari internazionali. La tutela della sicurezza nazionale non può che riferirsi infatti anche all'ambito economico e produttivo. Non si parte da zero, alcuni passi significativi in questa direzione sono stati compiuti, ma è necessario innovare con maggiore determinazione.

Su questi temi, il Comitato ha più volte richiesto al Presidente del Consiglio di essere audito al fine di acquisire — come previsto dalla legge n.124 — le sue valutazioni quale responsabile delle politiche dell'informazione per la sicurezza. L'audizione, tuttavia, non ha ancora avuto luogo.

Dalle possibili integrazioni del fabbisogno informativo possono discendere, inoltre, conseguenze sul piano del reclutamento, formazione e riqualificazione del personale. Si tratta di un tema affrontato

più volte dal Comitato anche al fine di valutare eventuali modifiche di carattere normativo. Le particolari esigenze del comparto hanno fin qui reso problematica la utilizzazione delle modalità concorsuali e selettive previste dalle disposizioni vigenti e rendono necessaria e urgente una compiuta riflessione sulle forme che in futuro saranno adottate per il reclutamento del personale. Nella consapevolezza che quanto stabilito dal legislatore è finalizzato ad evitare che le assunzioni negli Organismi possano essere determinate da criteri che non siano quelli della competenza e del merito, il Comitato ritiene suo compito essenziale vigilare sull'osservanza del rispetto in concreto di tali criteri.

La riorganizzazione dei Servizi, recentemente avviata anche su sollecitazione del Comitato per affrontare in modo positivo la riduzione delle risorse finanziarie disponibili, impone — del resto — una riqualificazione del personale anche attraverso un ricambio generazionale e l'acquisizione di nuove competenze. Tutto ciò in vista di una più accentuata caratterizzazione operativa del contingente a fronte di un suo ridimensionamento quantitativo.

Il Comitato esprime una valutazione positiva sul rafforzamento del ruolo del DIS secondo le indicazioni della legge n.124. L'entrata in funzione dell'Ufficio ispettivo, l'istituzione della Scuola unica e dell'Ufficio centrale degli Archivi rappresentano momenti significativi del processo in corso, finalizzato alla realizzazione di una maggiore omogeneità nell'organizzazione e nel funzionamento degli Organismi. Anche in questo caso, il Comitato è impegnato a verificare l'impatto dell'introduzione di questi strumenti di coordinamento e di controllo.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Ufficio ispettivo, si deve sottolineare come esso rappresenti uno snodo fondamentale della legge n.124 sulla cui efficacia occorrerà compiere una verifica alla luce dell'esito delle prime ispezioni ordinarie e delle inchieste interne avviate, anche su impulso del Comitato, nei mesi scorsi. È evidente che l'organismo parlamentare può svolgere efficacemente la sua funzione se le questioni che solleva e su cui richiede lo svolgimento di approfondimenti vengono affrontate seriamente e avviate a soluzione. In caso contrario, non potrebbe che aprirsi una riflessione sulla necessità che lo stesso Comitato sia dotato di quei poteri di inchiesta di cui oggi non dispone e che gli consentirebbero di intervenire direttamente.

L'Ufficio centrale degli Archivi, d'altra parte, sta realizzando una importante opera di razionalizzazione del sistema degli archivi esistente all'interno dei Servizi, anche con l'obiettivo di determinare condizioni di sempre maggiore trasparenza: le comunicazioni che il Comitato ha ricevuto in proposito indicano che il processo è in corso nella giusta direzione.

Una verifica specifica sulla attuazione delle innovazioni concernenti la formazione del personale, ed in particolare l'istituzione della Scuola unica, dovrà essere svolta dal Comitato nei prossimi mesi.

L'apertura dei Servizi verso l'esterno, pur nei limiti e compatibilmente con le caratteristiche del settore, rappresenta una imprescindibile esigenza posta dalla legge di riforma, ma anche l'occasione per una diversa e migliore organizzazione dei Servizi stessi, superando

impostazioni tradizionali che hanno determinato nel tempo non pochi problemi nel rapporto con l'opinione pubblica. La nuova disciplina di accesso ai documenti coperti dal segreto di Stato non è stata ancora attuata: alcune difficoltà insorte in sede di prima applicazione hanno indotto la Presidenza del Consiglio ad istituire un'apposita commissione di studio con il compito di formulare proposte finalizzate a stabilire la disciplina più idonea ed eventualmente a suggerire proposte di modifica. Lo scorso 30 giugno la commissione ha concluso i propri lavori.

Il Comitato ritiene che a questo punto la piena attuazione dei principi previsti dalla legge n.124 sul segreto di Stato non possa più essere rinviata e conferma il proprio interesse a che questo essenziale profilo della riforma sia pienamente attuato.

Più in generale, la trasparenza delle procedure e delle regole che disciplinano l'accesso ai documenti e anche la loro gestione e classifica necessita della massima attenzione da parte dell'Organismo parlamentare. Si è detto dei progressi compiuti nella organizzazione degli archivi, che costituiscono la premessa indispensabile per una corretta gestione dei documenti. La legge d'altra parte prevede che l'istituzione di ogni nuovo archivio debba essere comunicata al Comitato, proprio allo scopo di evitare la creazione — come purtroppo è talvolta avvenuto in passato — di raccolte di documenti o di veri e propri archivi con finalità opache e di incerta riconducibilità quanto alla loro reale responsabilità.

Vi è, poi, la questione essenziale dell'accesso ai documenti per la quale si pone innanzi tutto l'esigenza di rendere conoscibili le norme che ne regolano l'esercizio sopprimendo le classifiche di segretezza attualmente vigenti. La legge e i regolamenti hanno introdotto novità interessanti che rendono opportuno un lavoro di indagine finalizzato a valutare il loro impatto sia nei confronti dei cittadini con un qualificato interesse a conoscerne il contenuto, sia in relazione alla loro divulgabilità di carattere generale sia, infine, a beneficio degli studi storici.

In sede di valutazione dei regolamenti, il Comitato ha potuto constatare, per altro, l'esistenza di notevoli problemi in relazione alla conformità delle norme con quelle esistenti in altri settori della pubblica amministrazione. Per questo è intenzione del Comitato promuovere uno specifico approfondimento — anche attraverso l'organizzazione di un convegno pubblico — con l'obiettivo di mettere a confronto l'esperienza di altri paesi e quella dei principali responsabili degli archivi nazionali, nonché degli studiosi.

Nel corso di quest'anno e anche in queste settimane, gli organi di informazione hanno riferito dell'ipotetico coinvolgimento di appartenenti, *ex*-appartenenti o collaboratori dei Servizi in vicende a vario titolo all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Tra queste, certamente la più rilevante è quella concernente le stragi che negli anni '92-'93 si sono verificate nel nostro Paese.

Non è compito del Comitato occuparsi in modo complessivo di queste vicende, che riguardano la competenza di altri organismi e in primo luogo della magistratura, nei confronti della quale deve essere evitata qualsiasi interferenza. Tuttavia, il Comitato deve verificare, per

legge, che l'attività dei Servizi sia finalizzata alla sicurezza nazionale e si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi. È una verifica che non può che riguardare anche il passato, sia perché possono esistere implicazioni con la situazione presente, sia perché è importante trarre ogni utile insegnamento dall'esperienza per introdurre tutti i possibili correttivi idonei a evitare anche per il futuro ogni rischio di deviazioni o di comportamenti illeciti.

Il Comitato, che — come già ricordato — non è dotato di poteri di inchiesta, ritiene suo compito essenziale difendere la credibilità dei Servizi. Ciò si ottiene, innanzitutto, attuando due chiari principi:

a) gli episodi e i comportamenti devono essere indagati con ogni mezzo a disposizione, innanzitutto favorendo l'azione degli organi inquirenti, nei cui confronti la disponibilità dei Servizi deve essere assoluta e il Comitato deve vigilare in tal senso;

b) la collaborazione istituzionale con gli organi competenti dell'Esecutivo deve consentire il realizzarsi di un circuito virtuoso in grado di rassicurare pienamente l'opinione pubblica sul fatto che non operano in nessun caso coperture o reticenze su vicende di tale gravità.

Nella relazione si dà conto di come il Comitato è intervenuto fino ad ora, realizzando un rapporto di stretta collaborazione, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, con la Commissione parlamentare antimafia e con gli organi competenti dell'Esecutivo. È evidente la determinazione e il senso di responsabilità istituzionale. Su questa strada si procederà auspicabilmente anche per il futuro.

Analoghe considerazioni e valutazioni possono essere riferite a tutte le altre vicende che hanno avuto risalto sulla stampa, di cui il Comitato si è occupato e di cui si dà conto nella relazione. È facile constatare come quasi in ogni caso che assume una certa rilevanza mediatica siano riscontrabili riferimenti al possibile coinvolgimento che in esso avrebbero avuto direttamente o indirettamente i Servizi.

Il Comitato ritiene che ciò rappresenti l'indicatore di una diffusa diffidenza sul ruolo che può essere svolto dai Servizi di *intelligence* o da singoli appartenenti ad essi. È una diffidenza comprensibile alla luce di deviazioni e depistaggi di indagini giudiziarie di cui è stata costellata la storia del nostro Paese. Proprio per questo è indispensabile esercitare, pur senza rincorrere in modo indiscriminato ogni notizia o sospetto, con attenzione e rigore le verifiche necessarie. Tale attività di verifica costituisce anzi, se efficace, l'unico vero antidoto al diffondersi dei sospetti e delle possibili illazioni. È nell'interesse stesso del buon funzionamento dei Servizi e, quindi, della migliore tutela della sicurezza nazionale che tutti i meccanismi di prevenzione e di controllo successivo, interni ed esterni agli Organismi, funzionino e siano idonei ad assicurare adeguate garanzie sulla correttezza complessiva del Sistema e sulla sua capacità di individuare e rimuovere eventuali zone d'ombra sia direttamente sia collaborando attivamente con gli altri organi competenti. Il ruolo del Comitato è essenziale in tale contesto. In relazione alle recenti vicende giudiziarie, il Comitato ritiene che debbano essere adottati tutti i provvedimenti, anche di

carattere cautelativo, consentiti dalle norme vigenti, per evitare i gravi pregiudizi che potrebbero derivare al DIS e alle Agenzie dal coinvolgimento di personale dipendente.

Del resto è un'esperienza comune alla maggior parte dei Paesi democratici. L'istituzione di un organismo parlamentare a composizione particolarmente ristretta e con competenze variabili, ma sostanzialmente riconducibili al controllo sui Servizi, risponde alle finalità di garantire le indispensabili esigenze di riservatezza proprie dell'*intelligence*, la vigilanza parlamentare sul rispetto delle leggi e la prevenzione delle possibili deviazioni dai compiti istituzionali dei Servizi.

La tutela della sicurezza nazionale rappresenta una necessità imprescindibile che giustifica l'introduzione nell'ordinamento di regole particolari e di limiti alla trasparenza dei poteri pubblici.

A fronte di ciò la gran parte dei sistemi democratici si è dotata di meccanismi di garanzia che pur non alterando la logica della piena ed esclusiva responsabilità del Governo in questa delicata materia, consentono al Parlamento, e alle forze politiche in esso rappresentate, di essere informato degli aspetti più significativi e sensibili delle attività realizzate in tale ambito.

Perché ciò possa funzionare in modo efficace è indispensabile la piena collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, che non devono vedere le richieste di informazioni del Comitato come ingerenze, ma devono — anzi — valorizzare il rapporto istituzionale in termini di miglioramento della propria capacità di corrispondere sempre meglio alle esigenze della sicurezza nazionale.

Nella consapevolezza del delicato equilibrio che deriva dall'applicazione concreta delle norme e dei regolamenti, il Comitato ha avuto in questi due anni un atteggiamento di assoluto rigore nella gestione delle informazioni e dei documenti in suo possesso. L'impermeabilità del Comitato a ogni diffusione di notizie riservate è il requisito indispensabile su cui si basa l'intero sistema e continuerà, quindi, ad essere perseguito con assoluta determinazione. D'altra parte, il Comitato rafforzerà la sua azione di controllo, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge, non rinunciando ad ottenere ogni informazione funzionale ai suoi compiti e sollecitando gli organi competenti a svolgere fino in fondo il ruolo attribuito loro dalla stessa legge.

2. Attività del Comitato

Il Comitato, che a norma dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124, deve riferire annualmente al Parlamento sulla propria attività, nel secondo anno a decorrere dalla data di insediamento (22 maggio 2008) ha tenuto 38 sedute, per una durata complessiva di 41 ore e 10 minuti. Nel corso di tali sedute sono state audite 22 persone, sono state esaminate la terza e la quarta relazione semestrale trasmesse dal Governo, nonché quattro comunicazioni di conferma dell'opposizione del segreto di Stato. È stato, inoltre, espresso, secondo quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2007, il parere sullo schema di regolamento

concernente i rapporti tra RIS e AISE, così completando il quadro normativo previsto dalla citata legge di riforma, e su uno schema di regolamento recante modifiche a disposizioni vigenti.

La presente relazione dà conto dell'intera attività svolta dal Comitato nel periodo 22 maggio 2009 – 21 maggio 2010, suddividendo la stessa in attività di controllo (documentazione acquisita, audizioni *ex* articolo 31, sopralluoghi e missioni, esame delle relazioni semestrali sull'attività dei Servizi, esame delle comunicazioni di conferma dell'opposizione ovvero di apposizione del segreto di Stato); attività consultiva (pareri espressi dal Comitato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124); attività conoscitive di carattere specifico.

2.1. Le modifiche al regolamento interno del Comitato

Nel secondo anno di attività in questa legislatura, il Comitato ha rilevato, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite dalla legge di riforma, l'esigenza di dover apportare alcune modifiche al proprio regolamento interno, al fine di meglio organizzare e rendere nota all'opinione pubblica la propria attività istruttoria e di controllo.

In particolare, con la prima modifica regolamentare, approvata dal Comitato nella seduta dell'11 giugno 2009, è stato definito un procedimento interno volto a rendere pubblico, attraverso gli atti parlamentari, lo svolgimento dell'esame delle comunicazioni di conferma dell'opposizione del segreto di Stato trasmesse dal Governo, ai sensi degli articoli 40, comma 5, e 41, comma 9, della legge n. 124, così da eliminare ogni possibile equivoco sull'orientamento assunto dal Comitato relativamente a tali comunicazioni. L'articolo 10 *bis*, del regolamento, prevede dunque che, una volta trasmessa al Comitato la comunicazione del Governo di apposizione, opposizione e conferma dell'opposizione del segreto di Stato, il Presidente del Comitato nomini un relatore e inserisca l'argomento all'ordine del giorno entro un termine di trenta giorni; il Comitato svolge poi eventuali approfondimenti attraverso audizioni o acquisizioni di documenti. Al termine dell'esame il Comitato, quando non ritiene infondata l'apposizione, l'opposizione o la conferma della opposizione del segreto di Stato, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.

Con la seconda modifica (articolo 2, comma 3-*bis*) approvata nella seduta del 17 novembre 2009, è stato stabilito che, per lo svolgimento delle attività istruttorie i componenti possano avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 31, comma 7, della legge istitutiva. In tal modo è possibile per il Comitato istituire gruppi di lavoro cui delegare lo svolgimento di alcune attività istruttorie, rendendo così più agile soprattutto lo svolgimento dei sopralluoghi con l'obiettivo di rafforzare le capacità conoscitive, e quindi di controllo, del Comitato.

2.2. Variazioni nella composizione e nell'ufficio di presidenza del Comitato

Nel corso di questo secondo anno di attività, si sono registrate variazioni, che hanno riguardato sia la composizione, sia l'ufficio di presidenza del Comitato.

Il presidente, senatore Francesco Rutelli ha rassegnato il 20 gennaio 2010 le proprie dimissioni da presidente, rimanendo componente del Comitato. Tali dimissioni, anticipate nella seduta del 12 novembre 2009, sono state irrevocabilmente confermate con una lettera indirizzata a tutti i componenti del Comitato il successivo 18 dicembre e formalizzate il 20 gennaio dopo che era stata stabilita la data per l'elezione del nuovo Presidente. Mediante questa procedura è stata quindi rispettata la previsione dell'articolo 30, comma 3, della legge n.124 del 2007, che affida la presidenza del Comitato ad un componente appartenente ai gruppi di opposizione.

Il 13 gennaio 2010 l'onorevole Emanuele Fiano del Gruppo del Partito Democratico ha comunicato al Presidente della Camera le proprie dimissioni da componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. In sua sostituzione, il Presidente della Camera il 19 gennaio 2010 ha chiamato a far parte del Comitato l'onorevole Massimo D'Alema, che è stato eletto Presidente nella seduta del 26 gennaio 2010.

Il 20 aprile 2010, l'onorevole Roberto Cota del Gruppo Lega Nord Padania, segretario del Comitato, ha comunicato al Presidente della Camera le proprie dimissioni da componente del Comitato per la sicurezza della Repubblica, in quanto eletto presidente della regione Piemonte. In sua sostituzione, il Presidente della Camera il successivo 21 aprile ha chiamato a far parte del Comitato l'onorevole Maria Piera Pastore, che è stata eletta segretario nella seduta del 4 maggio 2010.

3. Attività di controllo

In questo secondo anno di attività, il Comitato ha inteso orientare il proprio operato, coerentemente con gli indirizzi emersi già nella prima relazione al Parlamento approvata dallo stesso Comitato nella seduta del 29 luglio 2009, verso una piena attuazione delle novità previste dalla legge istitutiva. È stato, pertanto, intensificato innanzitutto il controllo sul Sistema di informazione per la sicurezza, pur senza ancora esercitare tutto il complesso delle attribuzioni previste dalla legge n. 124, attraverso accessi e sopralluoghi negli Uffici, audizioni e acquisizioni di documenti e richieste di informazioni da DIS, AISE e AISI.

3.1. Documentazione acquisita

L'archivio del Comitato, cui sovrintende il Presidente, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno, consta, a partire dall'inizio della XVI legislatura fino al 21 maggio 2010, di 600 unità documentali raccolte in 140 fascicoli, per un totale di circa 21.700 pagine. Nell'anno cui si riferisce la relazione sono state acquisite 268 unità documentali raccolte in 64 fascicoli, per un totale di circa 10.600 pagine. Il regime dei documenti è disciplinato dall'articolo 37, commi 2 e 3, della legge istitutiva e dall'articolo 12 del regolamento interno.

La documentazione acquisita all'archivio può pervenire attraverso molteplici canali.

3.1.1. Documenti trasmessi periodicamente al Comitato

DIS, AISE e AISI curano tre pubblicazioni con cadenza periodica che anche in questo secondo anno hanno trasmesso al Comitato per effetto di una prassi che si era venuta consolidando già sotto la vigenza della legge n. 801 del 1977 e che è stata confermata con l'entrata in vigore della legge n. 124.

Dal DIS perviene, con cadenza settimanale, la pubblicazione denominata « Focus », che è un documento di analisi selettiva su temi di interesse nazionale e internazionale, la cui elaborazione è frutto dell'interazione tra lo stesso DIS e le due Agenzie. Il documento, che costituisce un'integrazione tra dati informativi classificati ed elementi provenienti da fonti aperte, istituzionali e non, si compone di un approfondimento specifico (il focus appunto) su un tema ritenuto di prioritario interesse, e da *flash* su ulteriori notizie meritevoli di interesse, individuate avendo riguardo alle competenze dei ministeri che fanno parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) nelle tematiche concernenti la sicurezza nazionale.

I Focus del 2009 sono poi confluiti in una pubblicazione denominata « Raccolta 2009 », trasmessa dal DIS al Comitato nel marzo scorso.

L'AISE cura il « Sommario Indicatori/Allarmi », che sintetizza le informazioni contenute nei documenti diramati quotidianamente dall'Agenzia alle Autorità competenti. Fino al marzo scorso la pubblicazione aveva cadenza mensile. Dopo una breve sospensione, a partire dal 19 aprile, il documento viene trasmesso con cadenza quindicinale, essendo stato ridotto da trenta a quindici giorni l'arco temporale di riferimento ai fini dell'aggiornamento del suo contenuto. Dalla pubblicazione sono state, inoltre, escluse tutte le parti di testo descrittive delle variazioni significative intervenute nelle diverse aree geografiche prese in considerazione. Il Sommario Indicatori/Allarmi ha mantenuto l'articolazione originaria nelle parti in cui sono individuate due tipologie di *warning* o indicatori di crisi: la prima riguardante i Paesi, le aree internazionali o attività transnazionali che hanno una diretta ripercussione sugli interessi nazionali e che pertanto richiedono uno specifico livello di attenzione *intelligence*; la seconda concernente le situazioni il cui sviluppo potrebbe avere riflessi sugli interessi nazionali, e, che, pertanto, devono essere monitorate.

Ha mantenuto cadenza mensile il « Sommario informativo », pubblicazione periodica dell'AISI, che illustra le principali evidenze del periodo di riferimento in relazione all'area eversiva, alle « campagne di lotta », alle problematiche occupazionali, alla conflittualità destra/sinistra, alla minaccia islamista, alla criminalità organizzata nazionale, alla criminalità transnazionale, all'immigrazione clandestina, alla criminalità economica e a vicende economico-finanziarie.

3.1.2. Comunicazioni e informative trasmesse in adempimento ad obblighi normativi

Il Governo è tenuto in base a diverse disposizioni della legge n. 124, che in certi casi fissa anche le relative scadenze temporali, ad effettuare al Comitato determinate comunicazioni, che a pieno titolo assumono natura di documenti di archivio.

Iniziando dalle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 33, sono pervenute al Comitato, nel periodo di riferimento, la terza e la quarta relazione semestrale sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, che per legge devono contenere « un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza ». Si rimanda al punto 3.4 della presente relazione, dedicato a questo specifico atto del Governo.

Diversi sono poi gli atti normativi trasmessi, a cura del DIS, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, secondo cui sono comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. Di tali atti si darà conto nel capitolo 4 di questa relazione.

Non è, invece, pervenuta alcuna comunicazione al Comitato di regolamenti adottati, *ex* articolo 33, comma 3, dai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza (tali regolamenti non risultano dunque essere stati emanati).

La legge di riforma, innovando il previgente regime, ha, come noto, previsto una dettagliata disciplina delle procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato (garanzie funzionali), di cui all'articolo 18 della legge n. 124. L'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 stabilisce che il Presidente del Consiglio è tenuto ad informare il Comitato di tali operazioni, nonché di quelle condotte ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: di tali operazioni deve essere data comunicazione al Comitato entro trenta giorni dalla data della loro conclusione.

Quanto alle prime, il Comitato è stato informato, nei termini temporali di cui alla citata disposizione, di due operazioni condotte dall'AISI coperte da garanzia funzionale secondo le procedure di legge.

Numerose sono state, invece, le informative concernenti le condotte autorizzate ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 144. Tali condotte riguardano le attività di intercettazione di comunicazioni o di conversazioni, anche per via telematica, nonché quelle tra presenti (cosiddette intercettazioni ambientali), ovvero il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche e l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche o telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni, rispettivamente previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 226 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. I servizi di informazione per la sicurezza possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di tali attività quando ritenute